



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA SPERIMENTALE
E CLINICA

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

tra

Il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università degli Studi di Firenze (in seguito "**Sponsee**") con sede legale in Largo Brambilla 3, 50134 Firenze, partita IVA 01279680480, codice fiscale 01279680480, in persona del Direttore Prof. Francesco Annunziato autorizzato alla stipula del presente atto,

e

La Società Novartis Farma S.p.A. (in seguito "**Sponsor**" o "**Novartis**") con sede legale in Viale Luigi Sturzo n. 43, 20154 Milano, C.F. 07195130153 e P.IVA 02385200122 nelle persone dei Procuratori Dr.ssa Roberta Rondena e Dr. Fabrizio Fiore

di seguito congiuntamente definiti "Parti",

PREMESSO

- che l'art. 19 del Dlgs 50/2016 "Codice Appalti Pubblici" disciplina i contratti di sponsorizzazione e dal 1 Luglio 2023 è disciplinato dall'art. 134 Dlgs 36/2023;
- che lo Sponsee ha pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse sul link <https://www.dmsc.unifi.it/vp-382-bandi-e-avvisi.html> con riferimento al bando "Manifestazione Interesse Sponsorizzazione_Progetto_ConCura" per sponsorizzare il progetto "*ConCura*" (All.1);
- che Novartis, società facente parte del Gruppo multinazionale Novartis, operante in Italia principalmente attraverso la commercializzazione di farmaci per la cura di una vasta area di patologie, da sempre impegnata a sostenere e promuovere iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza medica e scientifica, si è dichiarata interessata a sponsorizzare il progetto sopracitato.
- che Novartis, con Prot. n. 293821 del 21/11/2024, ha quindi manifestato l'intenzione a sostenere il Progetto mediante sponsorizzazione finanziaria (All.2);
- che con invio della PEC da parte del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica in data 05/12/2024, tale offerta è stata accolta;
- che il termine Sponsor identifica il soggetto finanziatore al quale, in virtù dell'entità del corrispettivo fornito, vengono garantite le dettagliate condizioni di visibilità precisate nel contratto e nei suoi allegati;
- che le Parti, riconoscendo espressamente che l'attività di cui al presente contratto è esclusivamente finalizzata alla realizzazione del *Progetto* di cui sopra ed è pertanto obiettiva ed indipendente da interessi commerciali direttamente o indirettamente ricollegabili allo Sponsor, intendono definire termini e condizioni per la sponsorizzazione in oggetto.



- che con delibera della Giunta del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica tale offerta è stata accolta.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante del presente contratto (di seguito il "Contratto").

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione da parte dello Sponsor del Progetto scientifico denominato "ConCura" che si pone l'obiettivo di migliorare il percorso del paziente ad alto e molto alto rischio cardiovascolare attraverso l'ottimizzazione delle terapie ipolipemizzanti e la valutazione del fattore di rischio emergente quale la lipoproteina(a).

2. Il Progetto, in particolare, prevederà il coinvolgimento, da parte dello Sponsee, di alcune Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) che verranno identificate per attivare una presa in carico territoriale in linea con quanto definito nel DM 77 che promuove l'assistenza socio-sanitaria territoriale definita su modelli di stratificazione ed identificazione dei bisogni di salute.

3. La sponsorizzazione si attuerà secondo la modalità descritta negli Allegati e nei seguenti articoli.

Art. 3 - Durata del contratto

1. Il presente contratto avrà la durata di 12 mesi dalla sua sottoscrizione e comunque fino all'estinzione degli obblighi delle parti derivanti dalla sua esecuzione.

Art. 4 - Corrispettivo e Obblighi dello Sponsor

1. Lo Sponsor si obbliga ad erogare entro 60 giorni dal ricevimento di fattura elettronica da parte dello Sponsee, l'importo totale di € 60.000,00 + IVA in favore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università degli Studi di Firenze, secondo le seguenti modalità e tempistiche di fatturazione:

- € 30.000 + IVA alla data di sottoscrizione del Contratto;

- € 12.000 + IVA al completamento della fase 1 del progetto (All.1);

- € 18.000 + IVA al completamento della fase 2 (All.1) ovvero al termine della Progettualità previsto entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto.

Lo Sponsor comunica i dati necessari per l'emissione della fattura elettronica:

RAGIONE SOCIALE: Novartis Farma S.p.A.



CODICE DESTINATARIO/PEC: novartisfarma@legalmail.it

codice fiscale 07195130153, partita IVA 02385200122

codice di fatturazione: IRKA1JB

2. Il pagamento dovrà avvenire mediante il sistema PagoPA avvalendosi della piattaforma IRIS della Regione Toscana alla pagina <https://iris.rete.toscana.it/public/> alla voce "pagamenti spontanei", selezionando fra gli enti elencati "Università degli Studi di Firenze - 58513 Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica" ed inserendo le informazioni richieste. Causale del versamento: "Progetto *ConCura*". Resp. Prof. Rossella Marcucci.

3. L'importo di cui sopra comprende l'intero corrispettivo dovuto da Novartis ai sensi del presente Contratto di sponsorizzazione e non sarà pertanto soggetto ad accrescimento, salvo diversa intesa tra le Parti che dovrà essere puntualmente disciplinata e concordata per iscritto.

4. In ogni caso, il corrispettivo erogato da Novartis dovrà essere finalizzato esclusivamente alla realizzazione del Progetto di cui alle premesse e all'All. 2.

Art. 5 - Obblighi dello Sponsee

In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, lo Sponsee si impegna a garantire un ritorno di immagine in favore di Novartis attraverso:

- a) Visibilità sul sito web e canali social dell'Università degli Studi di Firenze e del Dipartimento di tutto ciò che sarà pubblicato ed inerente il progetto;
- b) Inserimento del marchio dello Sponsor su tutti i materiali di comunicazione del Progetto in qualsiasi modo divulgati (eventi di divulgazione della ricerca, congressi, comunicati, pubblicazioni) per l'intera durata del contratto;
- c) Indicazione che la Società Novartis Farma S.p.A. ha contribuito a finanziare il progetto "ConCura" utilizzando la dicitura "Con il contributo non condizionante di Novartis Farma Spa" o con diversa dicitura concordata tra le parti.

Il logo dello Sponsor dovrà essere pubblicato rispettando rigorosamente gli standard grafici e cromatici indicati dallo Sponsor medesimo. Lo Sponsee è autorizzato a utilizzare il logo dello Sponsor esclusivamente nell'ambito del Progetto e limitatamente alla durata del presente Contratto. Conseguentemente, lo Sponsee si impegna ad astenersi da qualsiasi ulteriore utilizzazione, diretta o indiretta, del logo così come da qualsiasi sub-licenza nei confronti di terzi, salvo il preventivo consenso scritto da parte dello Sponsor.

Le Parti garantiscono il rispetto reciproco e nei confronti dei terzi della normativa in materia di tutela della proprietà intellettuale, della proprietà industriale e di non porre in essere un utilizzo non autorizzato, improprio o ingannevole dei segni altrui o che sia o risulti lesivo dell'immagine e del nome commerciale altrui.

Lo Sponsee realizzerà il Progetto sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità in termini di contenuto, organizzazione e gestione, senza alcuna interferenza da parte



di Novartis, manlevando e tenendo indenne sin d'ora lo Sponsor da ogni e qualsivoglia conseguente responsabilità.

Si precisa che lo Sponsee si impegna sin d'ora a rendere disponibile a Novartis tutte le evidenze del ritorno di immagine di cui sopra.

Per tutta la durata del Contratto, lo Sponsee si impegna a non inserire alcun contenuto che abbia profilo promozionale di prodotti Novartis, con conseguente obbligo di escludere eventuali contenuti che possano essere equivocati in senso promozionale.

Lo Sponsee garantisce la corretta instaurazione e formalizzazione dei rapporti con eventuali terze parti coinvolte nella realizzazione del Progetto, di cui è l'unico responsabile, e che verranno curati autonomamente dallo stesso, ivi compresi, ove previsti, eventuali compensi e corrispettivi, rimanendo Novartis estranea a tali aspetti.

Art. 6 - Risoluzione e recesso

1. Il presente contratto può essere risolto con preavviso di almeno 15 giorni, mediante raccomandata A.R. o PEC, per motivate ragioni, o in caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dalle parti, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi del codice civile.

2. In ogni caso costituiscono inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione immediata del contratto:

- a) il mancato rispetto da parte dello Sponsor dei propri obblighi di cui all'art. 4;
- b) il mancato rispetto da parte dello Sponsee dei propri obblighi di cui agli artt. 3 e 5;
- c) l'insorgenza o la scoperta, dopo la conclusione del contratto, di forme di conflitto di interesse o di controversie di natura legale o giudiziaria tra le parti

3. Il contratto si intenderà risolto anche qualora il progetto non possa svolgersi a causa di particolari condizioni intervenute medio tempore, salvo l'obbligo da parte dello Sponsor, di corrispondere alla controparte il corrispettivo per l'attività posta in essere fino alla risoluzione del contratto.

4. Le parti potranno, altresì, recedere dal contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante raccomandata A.R. o PEC anche qualora sia già stata avviata l'esecuzione. In tale ultimo caso, la parte recedente dovrà corrispondere alla controparte tutte le spese da questa già sostenute. .

Art. 7 - Responsabilità

1. La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione del progetto suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi rapporto di società, associazione, corresponsabilità, agenzia, mandato, procacciamento di affari o rappresentanza fra lo Sponsee e lo Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.



2. Le parti si danno reciprocamente atto che nell'esercizio delle proprie rispettive attività opereranno in assoluta autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e previdenziali, degli oneri di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e di quant'altro interessi l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, con piena assunzione dei rischi e con l'uso di mezzi propri.
3. Lo Sponsor e lo Sponsee si impegnano nell'esecuzione del presente accordo a non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l'immagine o per il nome dell'altra parte.
4. Lo Sponsee non sarà responsabile di eventuali ritardi, dovuti a cause a essa non imputabili, che potrebbero pregiudicare la sponsorizzazione stessa.
5. Le scelte organizzative legate al progetto di cui in premessa, restano di esclusiva competenza dello Sponsee.
6. Il presente Contratto non potrà in alcun modo essere ceduto a terzi da ciascuna delle Parti, direttamente o indirettamente, parzialmente o interamente, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 8 - Trattamento dati personali

1. I dati personali dei firmatari e dipendenti delle Parti, raccolti o scambiati per la stipula del presente Contratto ed in esecuzione dello stesso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative disciplinate negli articoli precedenti.
2. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo delle Parti, la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex art. 29, Regolamento.

Art. 9 - Risoluzione delle controversie

1. Le parti si impegnano ad operare con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie che emergessero durante l'esecuzione del presente contratto.
2. Qualora tali controversie non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al foro di Firenze.

Art. 10 - Spese contrattuali

1. Il presente Contratto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis della Legge n. 241/1990, come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 22.
2. Le spese di bollo e tutte le eventuali altre spese, imposte o tasse dipendenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dello Sponsor.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA SPERIMENTALE
E CLINICA

3. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Novartis Farma S.p.A.

Dott.ssa Roberta Rondena

Novartis Farma S.p.A.

Dr. Fabrizio Fiore

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica

Il Direttore

Prof. Francesco Annunziato
